



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

PROVINCIA DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

C O P I A

OGGETTO	Nr. Progr. 34
MODIFICA DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 650 DELL'11.10.1994 E ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 14.9.2009.	Data 25/06/2013

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 25/06/2013 alle ore 10:30.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POVIA SERGIO	S	ANTONICELLI FEDERICO	S	LUCILLA DONATO	N
LUDOVICO VITO	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	S	DE LEONARDIS CLAUDIO	N
VASCO GIOVANNI	S	FALCONE VITO	N	COLAPINTO FILIPPO	S
GIANNICO OTTAVIO	S	MASTRANGELO GIOVANNI	N		
MANCINO DONATO	S	CELIBERTI SANTE	N		
BRADASCIO TOMMASO	S	LONGO PIETRO	N		
TISCI FILIPPO GIANFRANCO	S	CUSCITO ENZO	N		
<i>Totale Presenti: 10</i>			<i>Totali Assenti: 7</i>		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE DIOGUARDI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio, TOMMASO BRADASCIO il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Al termine della sua relazione, il cons. Mancino D. propone di apportare alla proposta di deliberazione i seguenti tre emendamenti:

1) alla lettera a) – punto 1) – quarto rigo – dopo le parole “... e/o botteghe artigiane ...” inserire fra parentesi le seguenti parole “(con divieto di svolgimento delle seguenti attività di vendita: autoveicoli nuovi ed usati, materiali per l’edilizia, macchine ed attrezzature per l’industria e l’artigianato, macchine ed attrezzature per l’agricoltura e zootecnia, pneumatici, materiale da costruzione e legname. Parimenti non sono consentite attività artigianali o d’impresa le cui tipologie rientrino nell’elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5.9.1994)”;

2) alla lettera a) – punto 1) – quinto rigo – dopo le parole “... nel predetto regolamento ...” inserire le parole “... quando le caratteristiche degli ambienti non consentano il rispetto delle norme vigenti in materia”;

3) alla lettera b) - terzo rigo – dopo le parole “... e seminterrato ...” inserire fra parentesi le seguenti parole “(la cui altezza minima deve essere di m. 3,00 come indicato nella deliberazione consiliare n. 51 del 14.9.2009)”;

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione e per alzata di mano prima gli emendamenti sopra riportati. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10

Assenti 7 (Falcone, Longo, Celiberti, Mastrangelo, Cuscito, Lucilla, De Leonardis)

Votanti 9

Astenuti 1 (Vasco)

Favorevoli 8

Gi emendamenti sono approvati

Poi pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione così come emendata. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10

Assenti 7 (Falcone, Longo, Celiberti, Mastrangelo, Cuscito, Lucilla, De Leonardis)

Votanti 9

Astenuti 1 (Vasco)

Favorevoli 8

Infine pone in votazione per alzata di mano il conferimento della immediata eseguibilità al provvedimento. Si ottiene il seguente risultato che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10

Assenti 7 (Falcone, Longo, Celiberti, Mastrangelo, Cuscito, Lucilla, De Leonardis)

Votanti 9

Astenuti 1 (Vasco)

Favorevoli 8

Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che è operativo il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 650 del 11.10.1994, esecutiva per intervenuto controllo e ripubblicazione ai sensi di legge;
- che il precitato Regolamento è stato modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14.9.2009, esecutiva ai sensi di legge;

- che il titolo II *“Igiene degli ambienti di vita, di lavoro e di uso collettivo”* e il titolo IV *“Igiene degli alimenti e delle bevande”* del precitato Regolamento contengono una serie di procedure e/o prescrizioni da porre in essere nell’iter delle pratiche di competenza;
- che, inoltre, l’art. 124 titolato *“Palestre e Istituti di ginnastica”* del precitato Regolamento necessita di ulteriore modifica in conseguenza di opportuna segnalazione pervenuta da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica – della ASL Ba, acquisita al n. 2503/323 di prot. in data 23.1.2013;
- che l’Ufficio Urbanistico dell’U.T.C. ha approfondito le tematiche con particolare riferimento a quella riferita all’art. 124 e alla nuova normativa in materia che regola il settore degli impianti sportivi e gli spazi delle palestre, nonché detta linee guida e requisiti;
- che, inoltre, il precitato Ufficio ha fatto propria una interpretazione autentica della Regione Puglia – Assessorato Urbanistica e E.R.P. – espressa in data 11.7.1991 in riscontro ad apposita richiesta di un Comune della Provincia di Bari laddove, fra le altre, ha ritenuto condivisibile la *“possibilità di utilizzare i piani interrati per palestre e luoghi ricreativi purchè dotati di impianti tecnologici adeguati sia per il ricambio di aria e climatizzazione sia per la sicurezza degli utenti”*;

DATO ATTO che, le modifiche da apportare al Regolamento di che trattasi possono sintetizzarsi nelle seguenti, anche a seguito degli emendamenti proposti ed approvati:

a)

“Integrale sostituzione dell’art. 258 come segue:

1) *Al fine di valorizzare e recuperare le strutture ubicate nel Centro Storico “A/1” e nella zona di rispetto al Centro Storico “A/2” nonché gli edifici di vecchia costruzione antecedenti l’1.8.1942 (d’ora in avanti queste zone sono identificate come “zone in deroga”), è consentito l’utilizzo degli stessi a destinazione artigianale e/o attività commerciale e/o botteghe artigiane (con divieto di svolgimento delle seguenti attività di vendita: autoveicoli nuovi ed usati, materiali per l’edilizia, macchine ed attrezzature per l’industria e l’artigianato, macchine ed attrezzature per l’agricoltura e zootecnia, pneumatici, materiale da costruzione e legname. Parimenti non sono consentite attività artigianali o d’impresa le cui tipologie rientrino nell’elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5.9.1994) in deroga ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti nel predetto regolamento quando le caratteristiche degli ambienti non consentano il rispetto delle norme vigenti in materia (a condizione che per tutte le dette fattispecie l’Ufficio Tecnico Comunale attesti formalmente la presenza di vincoli artistici, urbanistici o di altra natura) secondo il seguente schema:*

a) le altezze dei locali delle “zone in deroga” non possono essere inferiori a mt. 2.70 per gli ambienti di lavoro, a mt. 2.40 per le superfici destinate alla somministrazione e spogliatoio, a mt. 2.20 per i servizi igienici e a mt. 2.00 per i locali destinati a deposito;

b) nei pubblici esercizi che insistono nelle “zone in deroga”, aventi fino a 50 posti a sedere, è sufficiente un solo servizio igienico per gli avventori di ambo i sessi;

c) l’utilizzo dei locali seminterrati ed interrati è compatibile con le previsioni dei commi precedenti a giudizio dei Servizi interessati del Dipartimento di Prevenzione della ASL; per gli interrati o seminterrati da destinare ad attività terziarie o commerciali si applica quanto previsto dall’art. 8 L.R. 33/07;

d) nelle “zone in deroga” si possono applicare le deroghe per l’abbattimento delle barriere architettoniche così come previste e disciplinate dalla L. 13/89 e s.m.i..

2) *Il presente articolo opera in deroga al disposto dei titoli II e IV del regolamento. “”;*

b)

In coda all’art. 124 – 2° comma – punto 2 aggiungere le seguenti le parole *“... quando gli stessi non risultino in possesso di certificato di agibilità attestante conforme destinazione d’uso. In caso di destinazione d’uso conforme detti locali di piano interrato e seminterrato (la cui altezza minima deve essere di m. 3,00 come indicato nella deliberazione consiliare n. 51 del 14.9.2009) dovranno essere dotati di adeguati impianti tecnologici sia per il ricambio d’aria e climatizzazione sia per la sicurezza degli utenti e dovrà essere garantito l’abbattimento delle*

barriere architettoniche ai fini dell'accessibilità e visitabilità. In ogni caso dette strutture dovranno acquisire il nulla-osta del Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro anche ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/08 "";

RISCONTRATA la necessità ed opportunità di quanto innanzi;

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta come elaborata dall'Ufficio Urbanistico dell'U.T.C.;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non necessitando quello contabile;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione, innanzi riportato e trascritto;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE il vigente Regolamento locale di Igiene e Sanità Pubblica nei seguenti termini:

a)

""Integrale sostituzione dell'art. 258 come segue:

1) Al fine di valorizzare e recuperare le strutture ubicate nel Centro Storico "A/1" e nella zona di rispetto al Centro Storico "A/2" nonché gli edifici di vecchia costruzione antecedenti l'1.8.1942 (d'ora in avanti queste zone sono identificate come "zone in deroga"), è consentito l'utilizzo degli stessi a destinazione artigianale e/o attività commerciale e/o botteghe artigiane (con divieto di svolgimento delle seguenti attività di vendita: autoveicoli nuovi ed usati, materiali per l'edilizia, macchine ed attrezzature per l'industria e l'artigianato, macchine ed attrezzature per l'agricoltura e zootecnia, pneumatici, materiale da costruzione e legname. Parimenti non sono consentite attività artigianali o d'impresa le cui tipologie rientrino nell'elenco delle lavorazioni insalubri di I classe di cui al D.M. 5.9.1994) in deroga ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti nel predetto regolamento quando le caratteristiche degli ambienti non consentano il rispetto delle norme vigenti in materia (a condizione che per tutte le dette fattispecie l'Ufficio Tecnico Comunale attesti formalmente la presenza di vincoli artistici, urbanistici o di altra natura) secondo il seguente schema:

a) le altezze dei locali delle "zone in deroga" non possono essere inferiori a mt. 2.70 per gli ambienti di lavoro, a mt. 2.40 per le superfici destinate alla somministrazione e spogliatoio, a mt. 2.20 per i servizi igienici e a mt. 2.00 per i locali destinati a deposito;

b) nei pubblici esercizi che insistono nelle "zone in deroga", aventi fino a 50 posti a sedere, è sufficiente un solo servizio igienico per gli avventori di ambo i sessi;

c) l'utilizzo dei locali seminterrati ed interrati è compatibile con le previsioni dei commi precedenti a giudizio dei Servizi interessati del Dipartimento di Prevenzione della ASL; per gli interrati o seminterrati da destinare ad attività terziarie o commerciali si applica quanto previsto dall'art. 8 L.R. 33/07;

d) nelle "zone in deroga" si possono applicare le deroghe per l'abbattimento delle barriere architettoniche così come previste e disciplinate dalla L. 13/89 e s.m.i..

2) Il presente articolo opera in deroga al disposto dei titoli II e IV del regolamento. "";

b)

In coda all'art. 124 – 2° comma – punto 2 aggiungere le seguenti le parole ""... quando gli stessi non risultino in possesso di certificato di agibilità attestante conforme destinazione d'uso. In caso di destinazione d'uso conforme detti locali di piano interrato e seminterrato (la cui altezza minima deve essere di m. 3,00 come indicato nella deliberazione consiliare n. 51 del 14.9.2009) dovranno essere dotati di adeguati impianti tecnologici sia per il ricambio d'aria e climatizzazione sia per la sicurezza degli utenti e dovrà essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche ai fini dell'accessibilità e visitabilità. In ogni caso dette strutture dovranno acquisire il nulla-osta del Servizio Igiene e Sicurezza sul Lavoro anche ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/08 "";

2) DI TRASMETTERE copia della presente, ad avvenuta esecutività nelle forme di legge, ai competenti uffici della ASL BA e del Comune per la esatta osservanza di quanto disposto;

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del D.L. n. 267/2000.

OGGETTO

MODIFICA DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 650 DELL'11.10.1994 E ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 14.9.2009.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p>
---	--

Data 10/06/2013

IL DIRIGENTE

F.to ING. NICOLA BARTOLOMEO LARUCCIA

.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Bradascio Tommaso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/07/2013 al 17/07/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Gioia del Colle, li 02/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
- Diviene esecutiva il 12/07/2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Gioia del Colle, li 02/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Dioguardi Giuseppe

È copia conforme all'originale.

Gioia del Colle, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Dioguardi Giuseppe